

02.06.2026

"L'individuazione della golden class nell'omologazione trasversale e le misure cautelari nel procedimento unitario con riserva"

L'avv. Gianluca Minniti e il dott. Filippo D'Aquino hanno pubblicato su Il Sole 24 Ore la pagina settimanale dedicata alla crisi d'impresa, con l'approfondimento dei temi dell'individuazione della golden class nell'omologazione trasversale e delle misure cautelari nel procedimento unitario con riserva.

Norme & Tributi

Omologazione trasversale con la sola classe interessata

Crisi d'impresa

Soddisfaccimento secondo l'ordine di prelazioni attuato nel surplus concordatario

Escluso il voto dei creditori chirografari soddisfatti solo con finanza esterna

Pagina a cura di
Filippo D'Aquino
Gianluca Minniti

Permane nella giurisprudenza di merito il contrasto sull'individuazione della *golden class*, la classe beneficiaria di una quota del surplus concordatario che, ove favorevole, consente l'omologazione del concordato anche in mancanza di approvazione della proposta a termini del secondo periodo dell'articolo 112, comma 2, CcI.

Da un lato, c'è chi ritiene che la proposta sia approvata dalla classe maltrattata, composta di privilegiati trattati in maniera deteriorata rispetto a quanto la stessa potrebbe ricevere ove il valore di ristrutturazione (surplus concordatario) fosse distribuito secondo l'assoluta *priority rule* (Apr); dall'altro, chi ritiene che la classe decisiva sia da individuare nella classe *in the money*, ossia coloro in caso di applicazione dell'Apr sul surplus concordatario percepirebbero meno rispetto alla proposta concordataria. Si deve trattare, in ogni caso, di distribuzione del valore di ristrutturazione e non di finanza esterna, liberamente distribuibile.

Una recente applicazione della norma è stata offerta dal Tribunale di Monza (sentenza 15 aprile 2026) in occasione della richiesta di omologazione di una proposta che prevedeva la ripartizione dei creditori in sette classi, prospettando una soddisfazione di pochi punti percentuali per i chirografari e per i crediti tributari degradati. Al momento del voto, solo una classe (la 6) - composta da creditori *ab origine* chirografari - ha approvato la proposta, sicché la debitrice ha invocato l'omologazione forzata in base all'articolo 112, CcI.

Al fine di verificare se la classe favorevole rivestisse i requisiti necessari per pervenire all'omologazione, i giudici hanno effettuato la simulazione di distribuzione delle risorse alternativa rispetto a quella prevista nella proposta, applicando la regola della priorità assoluta sia al valore di liquidazione sia al surplus derivante dalla continuità, e individuando così le classi che sarebbero state soddisfatte, anche solo parzialmente, applicando tale alternativa modale distributiva. Secondo il tribunale monzese, solo ricevendo una parziale soddisfazione in caso di applicazione della regola della priorità assoluta anche sul surplus concordatario, la classe favorevole potrebbe, in concreto, dirsi interessata alla proposta in continuità e il suo voto, verificati gli altri requisiti, potrebbe, da solo, aprire all'omologazione trasversale del concordato.

Al contrario, non consentirebbe di applicare il meccanismo forzoso il solo voto positivo di una classe che - ripartite tutte le risorse secondo l'Apr - non sarebbe destinataria del benché minimo pagamento (*out of the money*). Ed è proprio questo il caso della classe 6, in quanto in caso di distribuzione anche del surplus concordatario secondo l'Apr, le risorse disponibili sarebbero integralmente assorbite dai creditori predefucibili e privilegiati, lasciando a secco la classe 6. Di conseguenza, mancando l'approvazione del-

la maggioranza delle classi e stante l'insussistenza dei presupposti per l'omologazione ristrutturazione trasversale, l'omologazione è stata rigettata.

Lo stesso giorno, il Tribunale di Nocera Inferiore (sentenza 15 aprile 2026) ha deciso in termini analoghi, benché con un *obiter dictum*, avendo la proposta ottenuto il voto favorevole della maggioranza delle classi. Il tribunale ha precisato che, al fine della ristrutturazione trasversale, è sufficiente il voto di una classe *in the money*, mentre non è necessario che detta classe sia anche svantaggiata rispetto all'alternativa liquidatoria. Ciò in quanto la lettera della norma impone semplicemente che la classe sia soddi-

sfatta "in tutto o in parte" secondo l'ordine delle prelazioni applicato anche al surplus concordatario, senza aggiungere alcun requisito di sacrificio o deterioramento della posizione del creditore. Inoltre, il legislatore italiano, nel recepire l'articolo 11 della direttiva 2019/1023, ha scelto il criterio della classe interessata, senza prevedere l'ulteriore requisito del pregiudizio, che la direttiva aveva espressamente lasciato alla scelta discrezionale degli Stati membri.

L'interpretazione offerta dalle sentenze in commento amplia lo spettro applicativo dell'omologazione trasversale (che consente l'omologazione della proposta senza approvazione a maggioranza delle classi), ritenendo sufficiente il voto favorevole della sola classe *in the money* o interessata (insoddisfatta in caso di applicazione dell'Apr), prescindendo così dalla sussistenza del sacrificio rispetto al possibile trattamento secondo

Nel recepire l'articolo 11, direttiva 2019/1023, l'Italia ha scelto di non aggiungere anche il requisito del pregiudizio



In caso di omologazione, nella giurisprudenza di merito persiste il contrasto sull'individuazione della *golden class*

la rigida applicazione dell'Apr anche al surplus concordatario (classe maltrattata), con la sola esclusione del voto delle classi che nella liquidazione giudiziale non prenderebbero nulla (*out of the money*), come i creditori chirografari soddisfatti solo con finanza

esterna. Soluzione, quest'ultima, implicitamente avallata dal recente arresto di legittimità (Cassazione 15593/2026), che non ha rimesso alla Corte di Giustizia la questione se la classe votante deve essere quella maltrattata o interessata, perché in quel caso la classe favorevole era composta di creditori chirografari soddisfatti con finanza esterna (e non con il surplus concordatario), ma che resta - allo stato - non ancora definitivamente risolta.

Misure cautelari flessibili a tutela del processo di risanamento

Tribunale di Nola

Necessario affiancare un controllo di durata e proporzionalità

Proseguire i giudici di merito il dibattito sugli strumenti utilizzabili per assicurare protezione al debitore dopo la domanda d'accesso con riserva al procedimento unitario. Nel caso affrontato dal Tribunale di Nola (ordinanza 25 marzo 2026), la debitrice ha presentato domanda d'accesso con riserva a uno strumento di regolazione della crisi, accompagnata dalla richiesta di misure protettive atipiche e dalla contestuale istanza d'estensione di protezione ai soci *fiduciari*, sui cui beni pendevano procedure esecutive.

Dopo aver escluso di concedere misure protettive atipiche in fase prenotativa, il tribunale ha operato una riqualificazione della domanda in base all'articolo 54, comma 1, CcI, riconoscendo la praticabilità della tutela richiesta, in forma cautelare, anche nella fase all'articolo 44, CcI. Secondo il giudice, malterrebbe "l'identità di regime" che accomuna le due forme di tutela, atteso che, per l'accoglimento, rileva, in entrambi i casi, la dimostrazione della fondatezza dell'istanza e del pregiudizio che la misura intende evitare.

La tutela cautelare non realizza una proroga indiscriminata delle misure protettive concesse prima

Così, il collegio campano ha ribadito che le misure protettive - anche perché ancorate a requisiti di operatività stringenti - costituiscono un numero chiuso; al contrario, le misure cautelari, grazie al carattere flessibile e strumentale, possono essere modificate per preservare l'effettività del percorso di risanamento prescelto, non diversamente dalle cautele atipiche di diritto processuale (art. 700, c.p.c.). Ciò consente di adottare, anche in fase prenotativa, misure cautelari aventi contenuto analogo a quello delle misure protettive già concesse proceduralmente, purché - come accade in sede cautelare - ricorrano i requisiti del *fumus bonitatis* e *periculum in mora* oltre che la funzionalità della tutela invocata rispetto al progetto di risanamento.

Nel caso di specie, la misura richiesta consisteva nel divieto di iniziare o proseguire azioni nei confronti dei soci *garanti* e nella sospensione delle procedure pendenti, soluzione che riproduce, in buona sostanza, l'effetto tipico delle misure protettive. Secondo i giudici campani, la percorribilità della soluzione risulterebbe nel carattere selettivo della tutela cautelare che può essere modellata nei confronti di specifici creditori o determinate iniziative esecutive, in ragione della loro concreta incidenza sul progetto di risanamento. In tal senso, la tutela cautelare attua un intervento mirato a neutralizzare le aggressioni patrimoniali suscettibili di compromettere l'esito positivo del piano. Ecco perché, nel caso di specie, il richiamo all'articolo 54, comma 1, CcI è stato accompagnato da un rigoroso controllo di proporzionalità delle misure richieste e dalla previsione di una loro durata contenuta.

La decisione conferma la contraria tendenza di alcuni uffici giudiziari (si veda *Il Sole 24 Ore* del 12 maggio) a valorizzare l'articolo 54, comma 1, CcI quale strumento di flessibilità del sistema concorsuale, per attenuare la rigidità della disciplina delle misure protettive, garantendo continuità alla tutela del patrimonio anche nelle fasi più delicate della trattativa di risanamento.

www.italiaingiustizia.it

EVENTO GRATUITO

IL NUOVO ASSETTO FISCALE DEL TERZO SETTORE DOPO LA CIRCOLARE 1/E 2026

Un roadshow di incontri sul territorio per analizzare norme, impatti e scenari operativi per gli Enti del Terzo Settore.

16.05.2026 — ASSISI

24.06.2026 — MILANO

27.05.2026 — BARI

2.07.2026 — NAPOLI

15.06.2026 — FIRENZE

SCOPRI DI PIÙ



24 ORE
Professionale

agenzia entrate

Ministero della Giustizia